

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE**REVISORE UNICO**

Parere in merito alla determinazione N.R.G. 118 del 01/09/2020 avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)"

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Settembre, il Revisore Unico del Comune di Piacenza D'Adige (PD), ha proceduto all'analisi della determinazione N.R.G. 118 DEL 01/09/2020, avente ad oggetto: " costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)" sottoscritta dal responsabile del settore finanziario.

A tal fine il Revisore Unico, prende atto che per l'Anno 2020:

- per la costituzione del fondo l'art. 40, c. 3-quinques, D.LGS. n. 165/2001, prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regione ed agli enti locali secondo quanto previsto dagli art. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- per la costituzione del fondo sono state applicate le disposizioni normative previste in materia. In particolare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che " a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato, e che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
- che la Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite della art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".
- il Revisore Unico, prende inoltre atto che con delibera n. 24 del 12/09/2017, il Comune di Piacenza D'Adige, ha esercita il diritto di recesso dall'Unione dei Comuni Megliadina e pertanto dal 01/01/2018 il Comune ha riacquisito la titolarità di tutti i servizi e le funzioni, nonché ulteriore personale, e che quindi il trattamento accessorio dell'anno 2016 e dell'anno 2017, che costituiscono rispettivamente il limite e la base di riferimento al fine della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2020, sono composti dal trattamento accessorio dell'anno 2016 e

dell'anno 2017 del Comune di Piacenza D'Adige e dalla quota parte del trattamento accessorio dell'anno 2016 e dell'anno 2017 dell'Unione dei Comuni Megliadina.

All'esito del definitivo scioglimento dell'Unione è stato nominato un commissario liquidatore, che fra i suoi compiti ha avuto anche quello di dividere equamente il fondo fra i comuni che ne facevano parte, al fine di evitare lo sfioramento, da parte di tutti i comuni partecipante del tetto salario accessorio 2016.

- Il fondo totale per l'anno 2020, ammonta ad euro 38.837,97, composto da risorse stabili per 32.791,51 e da variabili per euro 6.046,46 per incentivi tecnici per euro 5.000,00 e somme non utilizzate l'anno precedente per euro 1.046,46.
- Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, ossia il trattamento economico orizzontale e l'indennità di comparto ammontano complessivamente ad euro 14.681,14 e sono completamente coperte dalle risorse stabili.
- Si osserva che per l'anno 2020 il fondo in argomento è soggetto al limite del fondo anno 2016 e che tale limite, con le osservazioni sopra riportate risulterebbe rispettato.

Le risorse decentrate disponibili risultano compatibili con gli obiettivi 2020 di riduzione della spesa del personale, trovano copertura finanziaria e sono stanziare a bilancio nei rispettivi capitoli inerenti la spesa del personale.

Visto quanto sopra, il Revisore Unico, per quanto di sua competenza, esprime il proprio parere favorevole, alla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2020 del Comune di Piacenza D'Adige, ma osserva che, dell'importo di partenza, quantificato dal liquidatore dell'Unione in accordo con gli amministratori, i segretari comunali e funzionari dei vari comuni, il sottoscritto revisore può solo prenderne atto, in quanto non esistono le condizioni per una puntuale verifica.

Il Revisore Unico

Bogoni Rag. Marco

